Proposte di emendamenti al testo – base “**Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini”**

Art.1

1.       All’articolo 28 della legge 4 maggio 1983 n.183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      Al comma 5 le parole:” L’adottato” sono sostituite dalle seguenti: “L’adottato o il figlio non riconosciuto alla nascita nel caso di revoca della dichiarazione della madre **biologica** di non voler essere nominata”;

b)      Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:”  L’accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale e successorio “

c)       Il comma 7 è sostituito con il seguente:

“7. L’accesso alle informazioni è consentito nei confronti della **donna** che, avendo dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n.396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione**. L’accesso non è consentito nel caso in cui la madre biologia sia deceduta**. La revoca può essere sempre resa dalla madre biologica **ad un notaio[[1]](#footnote-1) o ad un Ufficiale di stato civile che provvederà a trasmetterla all’ufficiale dello stato civile del comune di nascita del ~~figlio~~ proprio nato”**

d)      Dopo il comma 7 è inserito il seguente

“7 bis. Su istanza del figlio non riconosciuto alla nascita **nel caso in cui la madre biologica abbia preventivamente revocato l’anonimato di cui all’art.30, comma 1, del decreto del Presidente della repubblica 3 novembre 2000, n.396,**  il Tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, anche avvalendosi del personale dei servizi sociali, contatta la madre. L’istanza deve essere presentata al Tribunale **per** i minorenni del luogo di residenza del figlio.

**Osservazioni confrontando il testo base.**

1.       E’ importante specificare che si tratta della madre biologica.

2.       Occorre sopprimere il primo periodo della lettera b)  *“Può essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio nei casi in cui la madre abbia revocato la dichiarazione di non voler essere nominata”* perché propone una competenza territoriale diversa all’ultima parte del l’art.7 bis (che indica come competenza territoriale per presentare l’istanza il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio!!). Tra l’altro in questo modo resta una competenza territoriale unica sia per il figlio adottato (perché attualmente l’ultimo comma dell’art.5 prevede che l’istanza debba essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza)sia per il figlio non riconosciuto alla nascita.

3.       Punto c) Togliere l’accesso in caso di decesso della madre biologica e vietarlo in modo esplicito, significa preservare la dignità e la rispettabilità di una donna che ha fatto una scelta difficile. Significa rispettare un patto che la donna ha fatto con lo Stato italiano.

4.        Punto c) Dare la possibilità di revocare avanti ad un notaio a qualsiasi ufficiale di stato civile significa facilitare la scelta alla donna che potrebbe trovarsi lontana dal luogo di nascita del figlio e impossibilitata a recarsi nel luogo di nascita del figlio.

5.       Punto d) Togliere  *“su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5”.* Il comma 4 infatti prevede che siano fornite informazioni ai genitori adottivi (!) Perché l’istanza dovrebbe essere formulata dai genitori adottivi?  La norma deve prevedere solo il diritto personalissimo del figlio non riconosciuto , mentre il comma 5 riguarda gli adottati, ma è pleonastico perchè nel momento in cui si afferma che l’istanza deve essere fatta dal figlio non riconosciuto alla nascita, si offre un concetto più ampio che prevede sia l’adottato  che l’affiliato  (vecchia normativa) che eventualmente il bimbo solo affidato.

6.       Punto d) La Corte costituzionale *prevede “sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e nello stesso tempo a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato”*. Dire che occorre verificare la perdurante scelta della madre biologica significa rinviare comunque a lei la decisione di mantenere o non mantenere l’anonimato. Darle quindi la possibilità di revocare in qualsiasi momento la sua decisione di anonimato significa letteralmente sapere sempre in ogni momento se perdura o non perdura la sua volontà di revocare l’anonimato.

E’ sufficiente quindi per rispettare la decisione della Corte offrire la possibilità alla madre di revocare in qualsiasi momento la scelta dell’anonimato, facilitando il più possibile questa sua comunicazione ( e quindi la comunicazione di revoca dell’anonimato  deve poter essere fatta ovunque e l’istanza del figlio deve poter essere proposta nel suo luogo di residenza). Solo in questo modo viene garantito il rispetto della scelta della madre. Diversamente non potrà mai essere garantito come richiede la Corte il rispetto del suo diritto all’anonimato “in termini rigorosi”.

7.       Infine si raccomanda la dizione Tribunale **per** i minorenni e non **dei** minorenni!

Ristesura dell’art.28 in base alle propostee di modifica sopra indicate

Art. 28

1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.

2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell’annotazione di cui all’articolo 26, comma 4.

3. L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria. Non è necessaria l’autorizzazione qualora la richiesta provenga dall’ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.

4. Le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l’informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

5. ~~L’adottato,~~ **L’adottato o il figlio non riconosciuto alla nascita nel caso di revoca della dichiarazione della madre biologica di non voler essere nominata**, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L’istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.**L’accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale e successorio.**

6. Il tribunale per i minorenni procede all’audizione delle persone di cui ritenga opportuno l’ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l’accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all’equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l’istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l’accesso alle notizie richieste.

7~~. L’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo.~~ L’accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre **biologica** che, avendo dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n.396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione**. L’accesso non è consentito nel caso in cui la madre biologia sia deceduta**. La revoca può essere sempre resa dalla madre **ad un notaio o ad un Ufficiale di stato civile che provvederà a trasmetterla all’ufficiale dello stato civile del comune di nascita del figlio.**

**7 bis.** Su istanza del figlio non riconosciuto alla nascita **nel caso in cui la madre biologica abbia preventivamente revocato l’anonimato di cui all’art.30, comma 1, del decreto del Presidente della repubblica 3 novembre 2000, n.396,**  il Tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, anche avvalendosi del personale dei servizi sociali, contatta la madre. L’istanza deve essere presentata al Tribunale **per** i minorenni del luogo di residenza del figlio

8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l’autorizzazione non è richiesta per l’adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili.

1. L’on. Rossomando ha espresso perplessità in merito, preferirebbe solo il ricorso all’Ufficiale di stato civile. [↑](#footnote-ref-1)